

A.S.D. AQUATIK.

Associazione sportiva dilettantistica Aquatik
Via Bosco diramazione a mare snc – 89100 Reggio Calabria (RC) – C

REGOLAMENTO AREA SOSTA CAMPER, ROULOTTE ED AREA TENDE

Publicato sul sito internet www.aquatik.it nella sezione regole della struttura

PREMESSA

L'ingresso ed il soggiorno nelle aree di sosta camper, roulotte e tende valgono come accettazione senza riserve delle norme contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, roulotte ed area tende di seguito denominata "Area Sosta Aquatik", sita in Via bosco diramazione a mare snc - Reggio Calabria

ARTICOLO 2 – Ubicazione e dotazione dell'area

1. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da 8 (otto) piazzole interne adibite a sosta camper e roulotte e 10 (dieci) aree adibite ad area tende ed è ubicata *nello spot di Punta Pellaro*. Essa è suddivisa in tre sottoaree, di seguito denominate *Area A e Area B* ed *Area C*;
2. L'area sosta è dotata di: punto informativo, sistema di illuminazione, erogatore di acqua, area camper service, impianto igienico-sanitario destinato allo scarico delle acque reflue nere e grigie, colonnine per l'allaccio dell'elettricità (servizio extra a pagamento), contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, allestimenti antincendio, servizi igienici, docce calde, lavandini per stoviglie.

ARTICOLO 3 – Soggetto gestore

1. La gestione dell'area sosta camper è gestita direttamente dalla A.S.D. Aquatik

ARTICOLO 4 - Area sosta camper e roulotte | Veicoli ammessi

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita ad autocaravan e roulotte. Nelle aree destinate alla sosta di suddetti mezzi non è consentito l'utilizzo di tende o altre strutture similari a cui è dedicata apposita area così come indicato

ARTICOLO 5 - Area sosta camper | Regole di accesso ed utilizzo

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 8 autocaravan/roulotte contemporaneamente *dislocati tra Area A ed Area B*.
2. La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo **non superiore a quanto preventivamente concordato**. Sarà possibile estendere il tempo di permanenza compatibilmente con la disponibilità della struttura.
3. La sosta alle autocaravan e roulotte è consentita solo nelle apposite piazzole. E' assolutamente vietato occupare lo spazio eccedente il proprio posteggio.
4. E' permesso applicare alla presa dell'acqua presente all'interno dell'area tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
5. L'area sosta camper è aperta tutto l'anno. La Società può disporre riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.
6. L'area è rivolta a soddisfare le esigenze dei turisti itineranti.

ARTICOLO 7 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta camper/roulotte e tende è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli, in particolare è vietato sostare nella zona centrale dell'area o in prossimità dell'accesso dell'area. Il gestore dell'area è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
 - b) è vietata anche la cessione a terzi dell'utilizzo della piazzola ed il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta;
 - c) è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale o della Società gestrice dell'area; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il lavaggio su tutta l'area di camper, automezzi ed animali; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'esterno delle aree apposite. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale o della Società gestrice dell'area, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
 - d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
 - e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 22:00 alle ore 7:00;
 - f) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
 - g) l'utilizzazione dell'acqua è permessa solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

ARTICOLO 8 – Impianto di smaltimento igienico sanitario

1. I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere vuotati negli appositi pozzetti di scarico presenti nell'area. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.
2. L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area sosta camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
3. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, c. 4 e 5 D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
4. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 84,00 a euro 335,00 (art 185, c. 6 D. Lgs. 285/1992).

ARTICOLO 9 - Responsabilità dell'ente gestore

L'area sosta non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno. La Direzione non risponde per incidenti, furti e danni causati da altri Ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali, eventi meteorologici, atti vandalici, eventi socio politici, sbalzi elettrici, alluvioni, allagamenti o comunque da cause non dipendenti direttamente da negligenza del personale dell'ente gestore